



Ufficio Giustizia Sportiva

Giudice Unico

Al Presidente ed ai Consiglieri Federali;

Al concorrente 503;

Ai concorrenti 305 e 336 ;

e.p.c. Segreteria Sportiva

Oggetto: Delibera 04_2021 del 04/08/2021

Letto il rapporto di gara dell'IDG designato per la manifestazione "Campionato Italiano" disputata ad Avenale di Cingoli (MC) il 31/07-1/08/2021 e letti gli allegati al rapporto di cui sopra;

Premesso che:

- Il giorno 01 Agosto 2021 ad Avenale di Cingoli si disputava la seconda prova del "Campionato Italiano" e che già al mattino, prima dell'inizio della gara, veniva avanzato dal concorrente 305 un preannuncio di reclamo per irregolarità del concorrente 336;
- Tale preannuncio veniva accompagnato dalla somma di euro 50,00 e che il giorno 2 Agosto 2021 questo Ufficio riceveva il reclamo preannunciato senza tassa ma che quella versata precedentemente veniva ritenuta valida ed associabile rendendo il reclamo formalmente corretto;
- Le doglianze avanzate nei confronti del concorrente 336 vertono principalmente sul fatto che il mezzo utilizzato non risulti consono alla categoria Folk Italia S perché assimilabile alla categoria C4 e quindi con dotazioni tecniche superiori;
- Da quanto si legge nel reclamo, il mezzo del concorrente 336, era dotato di gommatura speciale ad alta prestazione;
- Durante le verifiche d'Ufficio svolte dopo la risalita della prima manche veniva squalificato il concorrente 503 per aver montato, come appendice, una lamina di alluminio sotto al musetto anteriore non prevista nella categoria C8i;
- Lo stesso concorrente avvalendosi dell'art. 2.9 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina e Giustizia, avanzava richiesta di corsa "Sub Judice" versando la prevista quota di 50.00 euro, l'IDG accettava tale richiesta, correttamente formulata, ed acconsentiva che lo stesso potesse continuare la gara classificandosi e venendo premiato come secondo classificato e rimandando a questo Ufficio le

decisioni di merito. Da rilevare come, prima delle manche successive alla squalifica, lo stesso concorrente togliesse completamente dal mezzo la lamiera incriminata.

La normativa che regola la partecipazione dei mezzi auto costruiti alla categoria Folk Italia S prevede il rispetto di determinate misure ed il rispetto di diverse prescrizioni. Il mezzo 336 ha rispettato tutti i limiti delle misure regolamentari lasciando aperta solo la prescrizione sotto citata:

“L’ammissione (o l’esclusione) alla categoria folk, in caso di mezzi equiparabili ad altre categorie, è ad insindacabile giudizio dell’IDG sul campo di gara e in seconda battuta del Giudice Unico; è facoltà dell’IDG far partecipare l’equipaggio alla gara, ma preavvertendolo che gareggerà sub judge e che la conferma di inserimento in classifica verrà stabilito nelle modalità sopra riportate.”

Il giudizio dell’IDG sul campo di gara è stato quello di non intervenire, stante anche un preannuncio di reclamo presentato, pertanto a questo Ufficio spetta ora il giudizio di merito in seconda battuta. L’appartenenza ad una categoria, se rientranti tutti i limiti imposti, è valida fino a che un mezzo non venga ufficialmente dichiarato non ammissibile poiché “equiparato” ad altra e superiore categoria. Questa dichiarazione è, tra l’altro, insindacabile da parte dell’IDG se effettuata direttamente sul campo di gara con la conseguenza di estromettere il mezzo sospettato dalla classifica di quella manifestazione, nulla è invece possibile per gare già omologate. Il non aver ritenuto di equiparare il mezzo sul campo di gara fa sì che, per quella gara, il numero 336 sia quindi da ritenere regolare. A questo Ufficio spetta ora la disanima della situazione in “seconda battuta” come recita lo stralcio al regolamento sopracitato. La posizione del mezzo in questione a questo Ufficio pare non correttamente appartenente alla categoria Folk Italia S poiché palesemente sovrapponibile invece a quella della categoria C4, salvo la variazione di alcuni limiti come il peso che è stato artificiosamente aumentato con l’uso di zavorre. Nulla da obiettare invece all’uso di gomme “particolari” in quanto non specificatamente vietate.

Per quanto riguarda la gara del concorrente 503, squalificato dopo la prima manche e poi riammesso “sub judge” a seguito di richiesta dallo stesso scritta, firmata e con versamento della cauzione di 50,00 euro, la disanima appare più articolata. È pur vero che lo stesso concorrente, una volta squalificato e riammesso “sub judge”, ha tolto la parte incriminata ma è altrettanto vero che alla seconda e terza manche accedeva perché “sub judge”, vale a dire con la “spada di Damocle” prima inflitta. Dato che la regolarizzazione del mezzo avrebbe impiegato pochi minuti conveniva allo stesso la cancellazione per squalifica della prima manche e la disputa della seconda e terza in forma regolare. La richiesta di proseguire “sub judge” ha invece determinato che il tutto venisse lasciato al giudizio, postumo, del giudice incaricato con solo due possibilità;

- 1) Che il giudice censurasse la squalifica imposta dall’IDG riabilitando così tutti i tempi ottenuti (anche la prima manche);
- 2) Che il giudice confermasse la squalifica estromettendo lo stesso da tutta la gara in ottemperanza a quanto previsto dall’art.16 del regolamento di categoria C8i.

Questo Ufficio ha esaminato a fondo le norme che supportano la categoria C8i e specificatamente l’Art.8 della categoria C8i che vieta sulle carenature “aggiunte o sottrazioni di materiale di qualsiasi genere”. Pertanto ritiene irregolare l’aggiunta, prodotta sul mezzo 503, di una lamina in alluminio sotto il musetto della carena anteriore e a nulla valgono le giustificazioni addotte che catalogano l’aggiunta come elemento di sicurezza.

Questo Ufficio delibera :

- 1) Che la classifica alla gara di Avenale del concorrente 336 sia quella pubblicata ed esposta;
- 2) Che allo stesso concorrente, del mezzo 336, non sia, da ora in poi, più permesso di partecipare, in qualsiasi gara ufficiale, nella categoria Folk Italia S con mezzi equiparabili ad altre categorie;
- 3) Che se, nel frattempo, il mezzo 336 si fosse iscritto ad altre gare nella categoria Folk Italia S questi venga d'ufficio spostato nella categoria C4;
- 4) Che la cauzione versata dal concorrente 305 venga interamente restituita allo stesso in quanto il reclamo è stato parzialmente accolto;
- 5) Che venga tolta la qualifica "sub judge" sulla classifica del concorrente 503 e che questa sia tramutata in DNQ (squalifica)
- 6) Che il concorrente 503 venga pertanto estromesso dalla classifica esposta alla gara di Avenale e che gli eventuali premi ricevuti come secondo classificato vengano riconsegnati o spediti al terzo classificato con quest'ultimo che farà lo stesso nei confronti del quarto classificato che a seguito di questa delibera diventerebbe terzo;
- 7) Che la cauzione versata dal concorrente 503 venga interamente incamerata.
- 8) Di incaricare la segreteria della diffusione ed affissione sul sito istituzionale della presente delibera impugnabile nei tempi e modi prescritti e della riscrittura delle categorie C8i e Folk Italia S attuando le direttive di cui sopra;
- 9) Di incaricare la segreteria dell'invio della presente ai concorrenti sopra indicati anche con mezzi elettronici o social sempre che gli indirizzi siano sicuri e precisi.

Dal suo Ufficio il Giudice Unico Claudio Ceccon

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge